



**REGIONE
PUGLIA**

DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ
URBANA
SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

Provincia di Lecce

Servizio Tutela Ambientale e Transizione Ecologica
ambiente@cert.provincia.le.it

e p.c. **Comune di Lecce**
protocollo@pec.comune.lecce.it

SABAP Province Brindisi, Lecce e Taranto
sabap-br-le-ta@pec.cultura.gov.it

Regione Puglia

Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale ed Ambientale
upa.lecce@pec.rupar.puglia.it

Arpa Puglia

Dipartimento Provinciale
dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: SCS Sviluppo 21 SrL. D.Lgs n. 152/2006, L.R. n.26/2022. Verifica di assoggettabilità a VIA inerente al “Progetto per l’installazione di un impianto agrivoltaico di potenza pari a 9,966 MWp, sito in agro di Lecce, località Galizzi”.

Contributo istruttorio.

Con nota prot. n. 035537 del 8.9.2025 il Servizio Tutela Ambientale e Transizione Ecologica ha inviato gli Enti a trasmettere osservazioni e contributi istruttori.

Con nota prot. n. 0558952/2025 del 13.10.2025 questa Sezione ha richiesto la trasmissione della documentazione integrativa specificando i contenuti richiesti.

Con nota prot. n. 51968 del 11.12.2025 il Servizio Tutela Ambientale e Transizione Ecologica ha richiesto nuovamente i contribuiti istruttori.

Tutta la documentazione è resa disponibile sul portale istituzionale della Provincia di Lecce all'indirizzo: https://www.provincia.le.it/ver_scsviluppo21

(DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO)

L'intervento prevede la realizzazione di un impianto agrivoltaico da 9,966 MWp nel territorio di Lecce, in località Galizzi, a ridosso dei confini territoriali di Trepucci e Novoli; il sito si colloca a 6 km in direzione nord-est dal centro di Lecce, a 2 km a sud dell'abitato di Trepucci e a 2,5 km a est di quello di Novoli.

L'impianto, articolato in 2 aree e 6 sottocampi, si collega alla Cabina di Consegnna, la quale lo connette alla futura CP 'Lecce Ovest' (150/20 kV) - ubicata nel Comune di

www.regione.puglia.it



**REGIONE
PUGLIA**

DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ
URBANA
SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

Lecce al Foglio 169, p.lle 24, 154, 195 e 196 - mediante un cavidotto interrato (su strade pubbliche e private) in media tensione (20 kV) lungo 2,752 km (Fig.1).

La CP afferisce alla futura Stazione Elettrica a 150 kV di Terna S.p.A. la quale, a sua volta, risulta collegata in configurazione entra-esce su una linea ad alta tensione esistente ed esercitata a 150 kV.




Fig. 1. Elaborato Relazione Descrittiva Generale del progetto AFV. Inquadramento su catastale.

Le due superfici recintate coprono un'estensione complessiva di circa 13,5 ha (area 1 di circa 10,2 ha e area 2 di circa 3,3 ha) e risultano censite al CT del Comune di Lecce al Foglio 169, p.lle 1, 13, 14, 15, 16, 20 e per le porzioni parziali p.lle 20, 21 e 22. Lo strumento urbanistico vigente (PRG) classifica tali aree come *Zona E4 - Zone a parco agricolo produttivo*. A tal riguardo, il proponente afferma: *"L'area di intervento è coltivata a olivo per una superficie complessiva pari a c.ca 10 ettari, a seguire ci sono superfici coltivate a fico (c.ca 1,5 ettari) e fico d'India (c.ca 1,6 ettari). Da segnalare la presenza della quasi totalità degli esemplari di olivo ormai completamente secchi e altri che presentano diffusi disseccamenti della chioma, sintomi tipici riconducibili alle infezioni da Xylella fastidiosa."* (Elaborato: *Relazione Pedo-Agronomica*). L'accesso alle aree è garantito da due varchi localizzati lungo la strada interpodale a cui si giunge attraverso la strada Comunale Trepuzzi-Arnesano.

www.regionepuglia.it



Il progetto prevede l'installazione di complessivi 13.468 moduli fotovoltaici da 740 Wp su strutture di sostegno ancorate al suolo, 6 cabine di trasformazione, 1 cabina utenza e tutte relative opere elettriche. La configurazione del generatore fotovoltaico si sviluppa a file parallele, installate su strutture mobili (tracker) ad inseguimento monoassiale che permettono ai moduli di ruotare. I moduli fotovoltaici raggiungono un'altezza massima di 3,10 m sono sollevati da terra di 1,30 m, hanno un interasse di 5,5 m e uno spazio libero tra i pannelli pari a 3,10 m (fig.2)




Fig.2. Tav 18. Elaborato con particolari di opere di mitigazione. Sezione A-A

La delimitazione perimetrale è costituita da una rete metallica a griglia in acciaio plastificato alta 2,00 m e mantenuta a un franco di 15 cm dal suolo per garantire il passaggio della piccola fauna, sostenuta da pali circolari infissi in plinti di calcestruzzo e sormontata da un'offendicola a tre fili di acciaio spinato che porta l'altezza complessiva a 2,65 m. Esternamente alla recinzione è prevista una fascia di mitigazione vegetale composta da esemplari di ulivo di varietà resistente alla Xylella. Il piano di coltivazione integra la realizzazione di un campo coltivato con essenze foraggere mellifere, l'installazione di apario e la succitata fascia di mitigazione coltivata a olivo.

(DESCRIZIONE GEOGRAFICO-PAESAGGISTICA DEL CONTESTO)

Per quanto attiene alle interpretazioni identitarie e statutarie del paesaggio regionale espresse nell'Atlante del Patrimonio Ambientale, Territoriale e Paesaggistico del PPTR - (elaborati serie 5.10), si rappresenta che l'area di impianto appartiene all'ambito paesaggistico "**Tavoliere Salentino**" e alla relativa figura territoriale "**La campagna Leccese del ristretto e il sistema di ville suburbane**".

La struttura insediativa della prima corona di Lecce risulta fortemente asimmetrica: sulla costa i collegamenti sono sporadici, mentre a sud-ovest i centri limitrofi sono collegati tramite una **fitta trama insediativa di lunga durata**, testimonianza di una forte relazione politica, economica e sociale tra la città e i suoi casali. Il territorio agricolo è **caratterizzato da una struttura diffusa di insediamenti storici, quali le ville ed i casali della caratteristica Valle della Cupa** che, definita geomorfologicamente



come **depressione carsica**, consiste in un avallamento che raggiunge la sua minima quota altimetrica nei pressi di Arnesano. Si tratta di un'area geografica chiaramente identificabile anche per la presenza del sistema di centri che costituiscono la prima corona di Lecce.

Attraversando il Tavoliere settentrionale, **il paesaggio percepito dalla fitta rete stradale è caratterizzato da un mosaico di vigneti, oliveti, seminativi, colture orticole e pascolo**. Esso varia impercettibilmente al variare della coltura prevalente, all'infittirsi delle trame agrarie e al densificarsi dei segni antropici storici. Il permanente carattere di consociazione colturale è accompagnato da un sistema insediativo rurale che presenta **tipologie edilizie peculiari quali ville, casini, masserie, pozzi, ricoveri e muretti a secco** che punteggiano e delimitano le partizioni rurali.

I caratteri fondativi del paesaggio sono leggibili nei segni della pratica dei luoghi: dall'entroterra costiero fin verso la prima corona dei centri urbani gravitanti intorno a Lecce, **il paesaggio agrario è dominato dalla presenza di oliveti, talvolta sotto forma di monocoltura, sia a trama larga che trama fitta**, con un fitto corredo di muretti a secco e numerosi ripari in pietra (pagghiare, furnieddhi, chipuri e calivaci) che si susseguono punteggiando il paesaggio.

I principali fulcri visivi antropici sono costituiti dal sistema di cupole e campanili dei centri disposti a corona intorno a Lecce (tra cui Surbo, Novoli, Trepucci) e dai segni della cultura materiale diffusi nel paesaggio, quali ville, cascine e masserie (come la Masseria Galluzzi), oltre a resti di tracciati viari storici.

Il PPTR riconosce l'identità specifica del luogo e l'inserisce all'interno dello scenario strategico del patto Città-campagna "Parco di riqualificazione della conurbazione di Lecce e della Valle della Cupa" in virtù della sua peculiare collocazione nella periferia leccese e delle sue caratteristiche di territorio agro-urbano di alto valore identitario.

Oltre agli impianti eolici, di recente si associa la realizzazione di impianti fotovoltaici che contribuiscono ad alterare i valori paesaggistici.

Tra le invarianti strutturali della figura territoriale interessata, il PPTR riconosce la depressione longitudinale di origine carsica della Valle della Cupa, che si estende in direzione nord-ovest/sud-est e comprende i comuni a corollario di Lecce. Essa rappresenta un'area significativa dal punto vista fisico, antropico e storico-culturale, per la quale il PPTR individua tra i fattori di vulnerabilità l'alterazione e la compromissione della leggibilità dei segni fisici e antropici, causate da trasformazioni territoriali quali cave e impianti tecnologici. Tra le regole di riproducibilità della invariante, il PPTR evidenzia la salvaguardia e la valorizzazione dei paesaggi storici della Valle della Cupa.

Inoltre, il PPTR riconosce un'ulteriore invariante strutturale nel sistema insediativo della prima corona di Lecce caratterizzato da centri di piccolo-medio rango collegati alla città da un fitto sistema stellare di strade di impianto storico, il cui fattore di rischio



è rappresentato dalla realizzazione di impianti fotovoltaici sparsi nel paesaggio agrario.

(TUTELE DEFINITE DAL PIANO PAESAGGISTICO TERRITORIALE REGIONALE – PPTR)

Dalla consultazione degli elaborati del PPTR, approvato con DGR n. 176 del 16.02.2015 e s.m.i., si rileva che le opere di progetto, considerate nella loro interezza, non interessano direttamente Beni Paesaggistici o Ulteriori contesti paesaggistici. Tuttavia, si riscontra la diretta percepibilità delle strutture da una **“Strada a valenza paesaggistica”**, nello specifico la **“SS16LE”**, dalla quale la futura CP Lecce Ovest dista circa 130 m.

(ANALISI DEL CONTESTO PAESAGGISTICO)

Le aree prossime all'impianto fotovoltaico, presenti nel raggio di 3 km, si caratterizzano per la presenza delle seguenti strutture e relative componenti del PPTR:

Struttura idrogeomorfologica:

- UCP **“Grotte”** (*Grotticella e Grotta del Laghetto* a 1,7 km a Ovest dall'impianto)
- UCP **“Inghiottitoi”** (due inghiottitoi individuate a circa 1,2 km a Nord-Ovest dall'impianto).

Struttura ecosistemica e ambientale:

- BP **“Boschi”** (diverse aree boscate poste a distanze variabili dall'impianto 0,1 km, 1,5 km, 1,6 km, 1,7 km, 2 km, 2,3 km; rispetto alla CP, l'area boschata più vicina si attesta a circa 2,1 km a Nord);
- UCP **“Aree di rispetto dei boschi”** (perimetrazioni relative all'UCP indicato al punto precedente);
- UCP **“Prati e pascoli”** (aree individuate a circa 2,3 km a Sud-Est dall'impianto e a circa 2,4 km a Nord-Est dalla CP).

Struttura antropica e storico – culturale:

- UCP **“Città Consolidata”** (dall'impianto a distanze variabili: *Trepuzzi* a 2,2 km a N-O, *Villa Convento* (frazione di Lecce e Novoli) a 1,6 km a S-O, *Novoli* a 2,2 km a O, dalla CP *Surbo* a 2,7 km a N-E);
- UCP **“Stratificazione insediativa-siti storico culturali”** (il territorio è densamente caratterizzato da masserie ed edifici rurali. Le componenti individuate dal PPTR sono tutte valutate in riferimento al perimetro **dall'impianto**: *Frantoio Ipogeo Boci* a circa 2,3 km, *Casino Fontanelle* a circa 2,9 km, *Giardino Marasco* a circa 2,6 km, *Tenuta Cazzottella* a circa 2,7 km, *Villa Le Quattru “Pizzure”* a circa 2,7 km, *Villa Mellone* a circa 2 km, *Masseria La Corte* a circa 1,7 km e *Masseria Panzera* a circa 2 km. Rispetto alla CP si rilevano *Masseria Specchia* a circa 1,7 km e *Palazzo Ducale Spinelli* a circa 2,2 km).
- UCP **“Aree di rispetto dei siti culturali”** (perimetrazioni relative agli UCP indicati al punto precedente);
- UCP **“Paesaggi rurali”** (individuato a circa 2,8 km a Nord-Ovest dall'impianto);
- UCP **“Strade a Valenza paesaggistica”** (dall'impianto *SP4LE* e *SP224LE* rispettivamente a circa 1,5 km e 2,7 km a S, dalla CP *SS16*, a circa 0,13 km);



- UCP "***Luoghi panoramici***" (dall'impianto *Casino Spani* a circa 1,9 km a Sud-Est, *Molino Nuovo* a circa 2,1 km a Sud).

(VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA)

Il progetto rientra, ai sensi dell'art. 89 delle Norme Tecniche di Attuazione del PPTR, tra gli interventi di rilevante trasformazione e pertanto la verifica di compatibilità paesaggistica, come già evidenziato, deve considerare l'impianto fotovoltaico nella sua interezza, ovvero come complesso produttivo composto da pannelli fotovoltaici, tracciati dei cavidotti, ed ulteriori opere annesse quali cabinati prefabbricati, viabilità di nuovo impianto e adeguamenti della viabilità esistente e deve essere effettuata, così come precisato nell'art. 91 comma 1 delle NTA del PPTR, sia con riferimento alle previsioni ed obiettivi tutti del PPTR, che rispetto alla normativa d'uso di cui alla sezione C2 della scheda d'ambito del **Tavoliere Salentino**.

Pertanto, con riferimento alle caratteristiche dell'impianto agrovoltaico, si rappresenta quanto segue.

Per quanto di interesse, gli Obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale previsti dalla Sezione C2 della Scheda d'Ambito 5.10, applicabili al caso in esame, sono i seguenti:

2. *Migliorare la qualità ambientale del territorio;*
- 2.7 Contrastare il consumo di suoli agricoli e naturali a fini infrastrutturali ed edilizi.
- 3 Salvaguardare e Valorizzare i paesaggi e le figure territoriali di lunga durata;
5. Valorizzare il patrimonio identitario-culturale-insediativo;
4. Riqualificare e valorizzare i paesaggi rurali storici;
- 5.6 Riqualificare e recuperare l'uso delle infrastrutture storiche (strade, ferrovie, sentieri, tratturi);
6. Riqualificare i paesaggi degradati delle urbanizzazioni contemporanee.
7. Valorizzare la struttura estetico-percettiva dei paesaggi della Puglia;
- 7.3 Salvaguardare e valorizzare le strade, le ferrovie e i percorsi panoramici e di interesse paesistico-ambientale.

Tra gli Indirizzi, per quanto di interesse, delle Schede d'Ambito riporta che i soggetti pubblici e privati devono tendere a:

- salvaguardare e valorizzare le componenti delle figure territoriali dell'ambito descritte nella sezione B.2 della scheda, in coerenza con le relative Regole di riproducibilità;
- salvaguardare le visuali panoramiche di rilevante valore paesaggistico, caratterizzate da particolari valenze ambientali, naturalistiche e storico culturali, e da contesti rurali di particolare valore testimoniale;
- salvaguardare, riqualificare e valorizzare i percorsi, le strade e le ferrovie dai quali è possibile percepire visuali significative dell'ambito.

Tra le Direttive, per quanto di interesse, delle Schede d'Ambito riporta che i soggetti pubblici e privati nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale:

- riconoscono e perimetrono nei propri strumenti di pianificazione, i paesaggi rurali caratterizzanti e individuano gli elementi costitutivi al fine di tutelarne l'integrità, con particolare riferimento alle opere di rilevante trasformazione territoriale, quali i fotovoltaici al suolo che occupano grandi superfici;



- limitano ogni ulteriore edificazione nel territorio rurale che non sia finalizzata a manufatti destinati alle attività agricole;
- impediscono le trasformazioni territoriali (nuovi insediamenti residenziali turistici e produttivi, nuove infrastrutture, rimboschimenti, impianti tecnologici e di produzione energetica) che alterino o compromettano le componenti e le relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche che caratterizzano la struttura delle figure territoriali;
- salvaguardano le visuali panoramiche di rilevante valore paesaggistico, caratterizzate da particolari valenze ambientali, naturalistiche e storico culturali, e da contesti rurali di particolare valore testimoniale.

(COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA DELLE TRASFORMAZIONI PREVISTE)

Con riferimento alla verifica del rispetto della normativa d'uso e degli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale richiamati dall'art. 91 delle NTA del PPTR, in relazione alle caratteristiche dell'impianto agrovoltaitco e della sua ubicazione, all'interno di un paesaggio rurale caratterizzato dagli elementi costitutivi del paesaggio del **Tavoliere Salentino**, si rilevano le seguenti criticità.

Le "Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile parte prima" del PPTR, infatti, evidenziano le criticità legate ad un uso improprio del fotovoltaico che, con l'occupazione di suolo e lo snaturamento del territorio agricolo, determina forti processi di artificializzazione.

Tale forte indirizzo può comunque recedere in caso l'intervento sia stato progettato a valle di una attenta scelta localizzativa e, pur comportando consumo di suolo agricolo, premetta una riqualificazione territoriale di aree compromesse dal punto di vista paesaggistico ed ambientale.

Tale scelta localizzativa da un lato deve tener conto delle tutele individuate dalla pianificazione paesaggistica, dimostrare che l'intervento di rilevante trasformazione, quale è quello in oggetto, sia correttamente inserito paesaggisticamente a livello di Ambito o almeno a livello territoriale, in relazione alle caratteristiche intrinseche dell'impianto – dimensionali, strutturali, formali, di configurazione – al rapporto diretto ed indiretto con le tutele più prossime, agli Obiettivi di Qualità, agli Indirizzi ed alle Direttive che il PPTR prevede per l'area interessata.

In merito alla verifica del rispetto della normativa d'uso e degli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale richiamati dall'**art. 91 delle NTA del PPTR**, si rileva che l'orientamento espresso dalle **"Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile"**, volto a contrastare l'artificializzazione e lo snaturamento del territorio agricolo, possa essere **superato** esclusivamente qualora l'intervento derivi da una scelta localizzativa oculata che favorisca la riqualificazione di aree già compromesse, condizione che non sussiste nella fattispecie in esame.

Nella proposta in oggetto, come si evince dall'analisi del contesto, si rilevano forti criticità in relazione al rapporto tra l'impianto agrovoltaitco e la *Struttura antropica e storico-culturale*. Nello specifico il censimento effettuato sulla stratificazione



insediativa denota, infatti, una presenza significativa di beni identitari della Valle della Cupa, tra i quali spicca il **Casino Galizzi**. Tale manufatto, **ancorché non formalmente individuato come UCP dalle cartografie del PPTR**, identifica l'intera contrada e rappresenta una testimonianza storica fondamentale della Valle della Cupa. L'impianto in progetto si colloca a soli 300 m dal bene, **producendo un'alterazione del contesto paesaggistico di prossimità e interferendo con le visuali che collegano l'emergenza storica al territorio agricolo circostante**; tale interferenza si pone in contrasto con le Direttive del PPTR che impongono la salvaguardia delle relazioni storiche e simboliche che caratterizzano la struttura delle figure territoriali.

Con specifico riferimento alle **Componenti dei paesaggi rurali** il progetto proposto si inserisce in un brano di paesaggio caratterizzante gli Ambiti del **Tavoliere salentino** costituiti da un variegato mosaico di vigneti, oliveti, seminativi, e pascoli che varia impercettibilmente al variare della coltura prevalente, all'infittirsi delle trame agrarie e al densificarsi dei segni antropici storici.

Il proponente conferma quanto sopra evidenziato, infatti nella *Relazione pedoagromica* afferma:

"Per quanto attiene l'utilizzo del suolo non si è verificata una sostanziale modifica alle destinazioni d'uso nell'ultimo decennio. Il territorio dell'agro di Lecce, storicamente area coltivata ad olivo e vite, si caratterizza per una elevata vocazione agricola, dove il territorio agricolo è quasi completamente interessato da coltivazioni rappresentative quali vigneto, oliveto, seminativi, ortaggi".

[...]

"Tuttavia, nelle aree interessate dal progetto sono presenti oliveti che presentano un rapido disseccamento provocato dalla presenza della Xylella Fastidiosa, rendendo quindi impossibile proseguire la coltivazione tradizionale".

Sotto il profilo normativo, il PRG disciplina all'art. 85 delle NTA le Zone E4 - Zone a parco agricolo produttivo come ambiti che:

"Comprendono le zone agricole prevalentemente interessate dalle colture tradizionale dell'olivo e da altre colture arboree e che costituiscono elementi caratterizzanti del paesaggio agrario da salvaguardare". In tali zone è prescritto il mantenimento delle essenze arboree esistenti, salvo la sostituzione nel caso sia richiesto da esigenze di conduzione agricola".

In stretta coerenza con tale impianto normativo, l'area d'intervento risulta esplicitamente perimetrata dal PPTR come **Parco Agricolo Multifunzionale** all'interno dello scenario strategico del **Patto Città-Campagna**. Tale visione strategica mira a valorizzare l'attività primaria integrandola con la **salvaguardia del paesaggio, la tutela della biodiversità e la fruibilità sociale**. In questo contesto, la multifunzionalità è strettamente connessa alla capacità del territorio di fornire servizi ecosistemici e di preservare la memoria storica dei luoghi, attraverso il recupero delle trame agrarie e dei manufatti della cultura materiale.



La sovrapposizione tra il "parco agricolo produttivo" (PRG) e il "parco agricolo multifunzionale" (PPTR) delinea una volontà di tutela incompatibile con l'inserimento di infrastrutture tecnologiche diffuse. La "sostituzione per esigenze di conduzione agricola" non può legittimare un impianto industriale che nega proprio quella rigenerazione del paesaggio agrario e quella fruibilità collettiva che rappresentano gli obiettivi primari di valorizzazione condivisi dai due piani.

L'intervento proposto determina una profonda alterazione dei caratteri tipologici del sito. La sostituzione degli **esemplari di olivo** affetti da infezione, delle **pianete di fichi d'india** e delle **pianete di fichi** con colture foraggere e moduli fotovoltaici agisce direttamente sulla **trama agraria storica**, scardinandone la leggibilità. La sostituzione della componente arborea con una distesa di superfici riflettenti configura una **rottura della continuità percettiva** della Valle della Cupa che la **mitigazione proposta con una fila di alberi perimetrali non riuscirà a schermare**. Tale barriera lineare, infatti, risulta del tutto insufficiente a compensare la perdita della tridimensionalità e del ritmo volumetrico proprio della matrice olivetata, lasciando comunque percepire l'intrusione di un layout industriale estraneo alla memoria storica e alla vocazione del "**Parco agricolo produttivo**" (fig.3).




Fig.3. Tav 17. Fotoinserimenti. Particolare lungo la Strada Comunale da Arnesano a Trepuzzi.

L'impatto dell'intervento risulta particolarmente gravoso in corrispondenza del tracciato storico Arnesano-Trepuzzi (lato Nord-Est), dove l'opera si sviluppa per un'estensione di circa 600 m. Tale viabilità non rappresenta solo un asse storico, ma coincide con la **Ciclovia della Greenway dell'Acquedotto Pugliese**, la principale dorsale della mobilità lenta regionale che connette la Capitanata al Salento e fa parte dei percorsi previsti dallo scenario strategico del **Sistema infrastrutturale per la mobilità dolce** del PPTR.

La proposta di una recinzione con rete metallica accostata a un unico filare di olivi configura una **separazione artificiale** che nega la profondità del paesaggio e altera radicalmente l'esperienza di percorrenza della Greenway (tale artificializzazione risulterebbe amplificata se fossero stati rappresentati anche i pali di illuminazione e



videosorveglianza). A differenza dell'oliveto tradizionale, che pur filtrando lo sguardo ne permetteva la permeabilità attraverso i sesti d'impianto, la nuova schermatura impone una chiusura prospettica rigida e monotona. Tale intervento non riesce a integrare l'impianto nel contesto; al contrario, ne sottolinea l'estranchezza trasformando il bordo della ciclovia in un fronte tecnologico opaco, privo del ritmo volumetrico e della variabilità cromatica propri della matrice agraria della Valle della Cupa (fig. 3).

Altrettanto critica risulta la valutazione delle visuali lungo il **lato Nord-Ovest dell'impianto**, viabilità che fa parte del percorso turistico "**Tra Ville, Cave e Vigne**" individuato dal **GAL Valle della Cupa**. Sebbene in questo tratto l'impianto risulti più arretrato rispetto al piano stradale, l'esperienza del visitatore ne risulta comunque irrimediabilmente inficiata. L'impianto interrompe la continuità del paesaggio rurale percepito, sostituendo la vista dei "segni antropici storici" (vigne e ville) con un layout industriale estraneo.

In tale scenario, emerge lungo il percorso **Casino Galizzi; la coesistenza nel medesimo campo visivo dell'emergenza storica e della tecnologia industriale altera sensibilmente la percezione del bene**, degradando il contesto rurale che ne giustifica il valore testimoniale.

Durante il trentennio di esercizio, la funzione di "Parco agricolo multifunzionale" del Patto Città-Campagna verrebbe totalmente sospesa, determinando una **perdita di memoria collettiva e di valore identitario** del sito che nessun piano di smantellamento finale potrà recuperare.

La mera verifica di non interferenza del progetto con Beni Paesaggistici e/o con Ulteriori Contesti Paesaggistici non esclude che le trasformazioni possano potenzialmente pregiudicare irrimediabilmente il rispetto degli Obiettivi di Qualità paesaggistica e territoriale. Tale prolungata occupazione del suolo pregiudica la possibilità di intervenire tempestivamente per **ripristinare le alberature colpite dalla batteriosi**, impedendo di fatto il recupero delle componenti arboree sotto i profili paesaggistici e ambientali.

In sintesi si può affermare che tale scelta localizzativa non ha tenuto conto delle verifiche:

- degli Obiettivi che devono tendere a:

2.7 *Contrastare il consumo di suoli agricoli e naturali a fini infrastrutturali ed edilizi;*
3 *Salvaguardare e Valorizzare i paesaggi e le figure territoriali di lunga durata;*
4. *Riqualificare e valorizzare i paesaggi rurali storici;*
7. *Valorizzare la struttura estetico-percettiva dei paesaggi della Puglia;*
7.3 *Salvaguardare e valorizzare le strade, le ferrovie e i percorsi panoramici e di interesse paesistico-ambientale.*

- degli Indirizzi che devono tendere a:

- *tutelare la continuità della maglia olivetata e del mosaico agricolo;*



- salvaguardare, riqualificare e valorizzare i percorsi, le strade e le ferrovie dai quali è possibile percepire visuali significative dell'ambito.

• delle Direttive che:

- limitano ogni ulteriore edificazione nel territorio rurale che non sia finalizzata a manufatti destinati alle attività agricole;
- impediscono le trasformazioni territoriali (nuovi insediamenti residenziali turistici e produttivi, nuove infrastrutture, rimboschimenti, impianti tecnologici e di produzione energetica) che alterino o compromettano le componenti e le relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche che caratterizzano la struttura delle figure territoriali.

(NATURA AGROVOLTAICA DEL PROGETTO)

Con riferimento alla tecnologia del sistema "agrovoltaico", l'art. 31 comma 5 della Legge n. 108 del 2021 ha introdotto alla Legge n. 27 del 24.3.2012, come modificata ed integrata con D.L. n. 17 del 1° marzo 2022, il termine agrovoltaico che seppur finalizzato all'ottenimento di incentivi statali, di fatto ha sancito una nuova tipologia di impianto che non deve compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale delle aziende agricole interessate e costituisce integrazione organica e sostenibile dell'attività principale agricola con quella di produzione di energia elettrica da fotovoltaico.

L'inserimento del previsto piano culturale non prevede nessuna connessione tra la parte "colturale" e quella "fotovoltaica".

Così come precisato in maniera dettagliata dall'art. 12 comma 7 del D.Lgs. 387/2003 quando all'agricoltura si associano altre attività, queste ultime devono essere a sostegno della stessa: "Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14".

Sulla natura agrovoltaica del progetto, che sottrarrebbe lo stesso alle considerazioni paesaggistiche relative allo snaturamento dell'area interessata, portandola da area agricola naturale ad area infrastrutturata e contribuendo a consumare e precludere la fruizione dei territori rurali interessati, il proponente afferma:

"Tenuto conto del ciclo culturale delle diverse specie vegetali, oltre che delle rispettive esigenze lavorative (in termini di dimensioni delle macchine e degli attrezzi), anche in rapporto alla necessità di fare la periodica manutenzione dei pannelli fotovoltaici, sono state individuate colture foraggere mellifere per la costituzione di prati non irrigui costituiti da un miscuglio equilibrato di graminacee e leguminose dall'ottima produttività, quali il Loietto Perenne, la Festuca Arundinacea, il Fleolo pratense, il Loietto ibrido, la Lupinella in guscio, l'Erba Mazzolina, il Trifoglio pratense, il Trifoglio Bianco repens, come la migliore coltivazione da effettuare. La scelta è ricaduta su tali essenze prative poiché necessitano soltanto di lavorazioni superficiali del terreno e di un numero limitato di interventi

www.regione.puglia.it



agronomici, per cui risulterebbero molto più ridotti i rischi collegati al passaggio delle macchine e delle attrezzature agricole negli spazi compresi tra i pannelli. La coltivazione di tali essenze consentirebbe anche il passaggio periodico delle macchine e delle attrezzature necessarie per la pulizia dei pannelli solari senza particolari danni per le stesse, essendo specie vegetali molto rustiche, che resistono meglio di tante altre alle avversità climatiche e che possiedono notevoli capacità vegetative anche nelle fasi più avanzate del proprio ciclo culturale. Non si può escludere, infine, anche il ricorso al metodo di "produzione biologica", in modo tale da ridurre ulteriormente l'impatto ambientale del parco fotovoltaico".

Precisa anche che:

"L'impianto fotovoltaico sarà integrato con la coltivazione di specie tipiche mediterranee mellifere: il conduttore dei terreni si avvarrà di professionalità, maestranze ed eventuali partner da ricercarsi sul territorio in cui sorgerà il Progetto al fine di espletare tutte le attività necessarie per lo svolgimento dell'attività agro-economica descritta e di massimizzare l'impatto del progetto sul tessuto socio-economico locale. L'apiario sarà composto essenzialmente da essenze foraggere costituite da leguminose come la Lupinella in guscio, il Trifoglio pratense, il Trifoglio Bianco repens. In consociazione con graminacee come il Loietto Perenne, la Festuca Arundinacea, il Fleolo pratense, il Loietto ibrido, l'Erba Mazzolina."

"Il primo obiettivo nella progettazione dell'impianto agrivoltaico è senz'altro quello di creare le condizioni necessarie per non compromettere la continuità dell'attività agricola e pastorale, garantendo, al contempo, una sinergica ed efficiente produzione energetica."

Infine che la:

"gestione dei lavori agricoli con contoterzisti".

Dalle descrizioni del proponente si evince che la scelta delle coltivazioni foraggere non sia dettata da una reale vocazione agronomica o paesaggistica, ma sia dichiaratamente finalizzata a non intralciare la manutenzione dei pannelli e a facilitare il passaggio delle macchine per la loro pulizia, configurando una **totale subordinazione dell'attività agricola alle esigenze dell'impianto industriale**; tale impostazione, aggravata dall'assenza di un piano di gestione contrattualizzato e dalla mancata individuazione dei conduttori, preclude ogni garanzia di **continuità agricola e pastorale**, degradando la componente agraria a una **dotazione strumentale necessaria all'esercizio dell'infrastruttura energetica**.

(LINEE GUIDA IN MATERIA DI IMPIANTI AGRIVOLTAICI DEL MITE)

Le Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici del MiTE (giugno 2022) definiscono "Impianto agrivoltaico (o agrovoltaiico, o agro-fotovoltaico): impianto fotovoltaico che adotta soluzioni volte a preservare la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale sul sito di installazione".

Le Linee Guida partono dall'assunto che l'attività agricola non sia un inutile orpello da inserire nel progetto al fine di rendere accettabile l'impianto proposto, ma un elemento qualificante per la redditività agricola e l'efficienza aziendale. Infatti, esse affermano:

"Gli investimenti da parte delle imprese agricole dedicati alla produzione di energie rinnovabili, se opportunamente dimensionati, si traducono in un abbattimento dei costi"

www.regionepuglia.it



operativi in grado di innalzare la redditività agricola e migliorare la competitività.
L'autoconsumo dell'energia prodotta tramite l'impianto agrivoltaico si configura pertanto come uno strumento di efficienza aziendale. Lo stesso PNRR prevede che la misura di investimento dedicata allo sviluppo degli impianti agrivoltaici contribuisca alla sostenibilità non solo ambientale, ma anche economica delle aziende coinvolte. L'investimento previsto dal PNRR si pone infatti il fine di rendere più competitivo il settore agricolo, riducendo i costi di approvvigionamento energetico (ad oggi stimati oltre il 20 per cento dei costi variabili delle aziende e con punte ancora più elevate per alcuni settori erbivori e granivori), e migliorando al contempo le prestazioni climatiche ambientali. Identificare un obiettivo minimo di autoconsumo per l'energia prodotta dall'impianto agrivoltaico va nel senso di favorire quanto suddetto in ottica premiale.”

Con riferimento alle caratteristiche e requisiti degli impianti agrivoltaici:

“Possono in particolare essere definiti i seguenti requisiti:

- REQUISITO A: Il sistema è progettato e realizzato in modo da adottare una configurazione spaziale ed opportune scelte tecnologiche, tali da consentire l'integrazione fra attività agricola e produzione elettrica e valorizzare il potenziale produttivo di entrambi i sottosistemi;
- REQUISITO B: Il sistema agrivoltaico è esercito, nel corso della vita tecnica, in maniera da garantire la produzione sinergica di energia elettrica e prodotti agricoli e non compromettere la continuità dell'attività agricola e pastorale;
- REQUISITO C: L'impianto agrivoltaico adotta soluzioni integrate innovative con moduli elevati da terra, volte a ottimizzare le prestazioni del sistema agrivoltaico sia in termini energetici che agricoli;
- REQUISITO D: Il sistema agrivoltaico è dotato di un sistema di monitoraggio che consente di verificare l'impatto sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate;
- REQUISITO E: Il sistema agrivoltaico è dotato di un sistema di monitoraggio che, oltre a rispettare il requisito D, consente di verificare il recupero della fertilità del suolo, il microclima, la resilienza ai cambiamenti climatici.

Si ritiene dunque che:

Il rispetto dei requisiti A, B è necessario per definire un impianto fotovoltaico realizzato in area agricola come “agrivoltaico”. Per tali impianti dovrebbe inoltre previsto il rispetto del requisito D.2.”

Per quanto riguarda il **Requisito A**, ed in particolare il Requisito A.1, “Tale condizione si verifica laddove l'area oggetto di intervento è adibita, per tutta la vita tecnica dell'impianto agrivoltaico, alle coltivazioni agricole, alla floricoltura o al pascolo di bestiame, in una percentuale che la renda significativa rispetto al concetto di “continuità” dell'attività se confrontata con quella precedente all'installazione (caratteristica richiesta anche dal DL 77/2021). Pertanto si dovrebbe garantire sugli appezzamenti oggetto di intervento (superficie totale del sistema agrivoltaico, Stot) che almeno il 70% della superficie sia destinata all'attività agricola, nel rispetto delle Buone Pratiche Agricole (BPA).”



$S_{agricola} \geq 0,7 \cdot S_{tot}$

Il proponente afferma che la superficie coltivabile sarebbe pari almeno all'93%:

- “superficie agricola coltivabile complessiva di ha 12,4955 interessata dall'impianto integrato con la coltivazione di foraggere mellifere e olivo nella fascia di mitigazione interna alla recinzione;
- quota superficie agricola su superficie catastale effettivamente utilizzata $12,4955/13,4395 = 93\% > 70\%$ (**requisito A.1**)”.

Si ritiene che il valore ipotizzato pari a $S_{agricola} = 0,93$ non sia coerente con la superficie reale da adibire a coltivazione agricola. Anche ammettendo che le macchine agricole possano utilizzare tutta l'area tra le file di pannelli, col rischio di nuocere alle strutture energetiche, il rapporto tra area potenzialmente utilizzabile e area disponibile (non includendo l'area occupata al di sotto della proiezione dei pannelli e l'area coltivata ad olivo nella fascia di mitigazione interna alla recinzione) porterebbe ad un valore pari a 0,5 (dato dal rapporto tra 3,10 e 5,5), inferiore a 0,7.

In definitiva il calcolo condotto dal proponente che conduce al valore di $S_{agricola\ tot} = 0,93$ è viziato dall'errata inclusione di superfici non computabili ai fini della verifica del requisito del $S_{agricola} \geq 0,7 \cdot S_{tot}$.

Infatti, con riferimento al **Requisito C** “l'impianto agrivoltaico adotta soluzioni integrate innovative con moduli elevati da terra” l'impianto entra a pieno titolo nel **Tipo 2** che comporta solo un uso combinato del suolo, non una reale integrazione tra produzione energetica ed agricola, proprio in virtù della scarsa altezza minima dei moduli rispetto al terreno e della impossibilità di coltivare al di sotto degli stessi.

La verifica su questa categoria dipende dal valore della soglia minima in termini di altezza per garantire la “continuità agro-pastorale al disotto dei pannelli che è fissata considerando “l'altezza minima dei moduli fotovoltaici su strutture fisse e l'altezza media (delle minime) dei moduli su strutture mobili” pari a:

- 1,3 metri nel caso di attività zootecnica (altezza minima per consentire il passaggio con continuità dei capi di bestiame);
- 2,1 metri nel caso di attività culturale (altezza minima per consentire l'utilizzo di macchinari funzionali alla coltivazione).

Il proponente confonde impropriamente l'altezza del **centro di rotazione dei pannelli (2,10 m)** con l'**altezza media** prescritta dalla normativa per il calcolo della luce libera sottostante.

In realtà l'**altezza media che non raggiunge i 2,10 m è pari a $(1,30+2,10)/2 = 1,70\text{ m}$** ; tale valore, derivante dal calcolo basato sulle **altezze minime raggiunte dai moduli durante la rotazione**, risulta nettamente inferiore al limite necessario per consentire l'utilizzo dei macchinari funzionali alla coltivazione e consente **esclusivamente l'esercizio dell'attività attività zootecnica**.



L'assenza di un piano di gestione contrattualizzato, unita all'inadeguatezza tecnica delle altezze, conferma che la componente agraria è ridotta a una **dotazione strumentale necessaria all'esercizio dell'infrastruttura energetica**. L'intervento, pertanto, non configura una reale integrazione tra produzione energetica ed agricola, ma una definitiva occupazione industriale.

(COMPATIBILITÀ CON IL D.L. n.175/2025)

Alla luce delle recenti disposizioni introdotte dal **Decreto-Legge 21 novembre 2025, n. 175**, recante "Disposizioni urgenti per l'individuazione delle aree idonee", che ha modificato il D.Lgs. 190/2024 e abrogato l'art. 20 del D.Lgs. 199/2021, si osserva che l'articolo 2, co. 1, del citato Decreto interviene sulla definizione di "**impianto agrivoltaico**" (lett. c) e sulle disposizioni relative alle "**Aree idonee su terraferma**" (lett. h), stabilendo che l'installazione di impianti che preservino la continuità delle attività colturali tramite moduli elevati da terra è "sempre consentita" in zona agricola (co. 2). Tale previsione sottrae di fatto questa specifica tipologia alle restrizioni localizzative previste invece per il fotovoltaico standard a terra, la cui installazione in zona agricola rimane circoscritta esclusivamente ad alcune delle aree idonee elencate all'**Art. 11-bis** ("Aree idonee su terraferma"), co. 1, del D.Lgs. 190/2024 (come introdotto dall'art. 2 del D.L. 175/2025).

Tuttavia, fermo restando la previsione normativa secondo cui l'installazione è "sempre consentita", la stessa agisce sul piano della ammissibilità localizzativa generale, senza introdurre alcuna deroga automatica alle procedure di tutela paesaggistica previste dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 42/2004). Tale ammissibilità ex lege non equivale, dunque, a una certificazione di idoneità paesaggistica concreta per lo specifico progetto, né esime l'intervento dalla necessaria verifica di conformità con il PPTR.

Infatti, la norma circoscrive le cosiddette "aree idonee" da individuarsi con legge regionale ai sensi dell'art. 2 co. 3, escludendo di fatto le aree che ancorché agricole, siano in contrasto con le norme di attuazione dei Piani paesaggistici, co. 4 lett. m.

Nel caso pugliese, il PPTR è vigente e applicabile nei termini di tutela anche prima dell'adozione della Legge regionale di cui sopra e pertanto, ai sensi delle NTA del PPTR, con riferimento agli interventi di rilevante trasformazione del paesaggio (art 89 co.1 lett.b2), quali l'impianto in esame, oggetto dell'accertamento è anche la verifica del rispetto della normativa d'uso della sezione C2 della scheda d'Ambito.

Nello specifico, l'intervento, in base alla **Normativa d'Uso della Sezione C2** della Scheda d'Ambito del "Tavoliere Salentino", presenta una netta **incompatibilità paesaggistica**, dovuta al mancato bilanciamento tra l'introduzione dell'infrastruttura e la conservazione dei valori identitari rurali e delle relazioni funzionali, storiche, visive, culturali e simboliche della Valle della Cupa. Al riguardo, **indipendentemente dalla sua qualificazione agrovoltai**ca (comunque non verificata), l'intervento determina una

www.regione.puglia.it



insanabile rottura delle relazioni funzionali e visive proprie della matrice agraria locale. Tale alterazione non colpisce soltanto la dimensione estetica, ma scardina l'assetto identitario del sito, trasformando un sistema di connessioni paesaggistiche aperte in un ambito compartmentato e infrastrutturato, in netto contrasto con gli obiettivi dell'ambito.

(CONCLUSIONI)

L'impianto proposto costituisce opera di rilevante trasformazione per la quale il PPTR richiede di riconoscere i paesaggi rurali caratterizzanti e individuarne gli elementi costitutivi, al fine di tutelarne l'integrità, limitare ogni ulteriore edificazione nel territorio rurale che non sia finalizzata a manufatti destinati alle attività agricole e impedire trasformazioni territoriali, **quali nuovi impianti tecnologici e di produzione energetica**, che alterino le relazioni funzionali, storiche, visive e simboliche delle figure territoriali.

L'intervento determina un evidente **snaturamento dell'area interessata**, trasformandola radicalmente da area agricola e naturale ad area infrastrutturata, impattando negativamente sul paesaggio del **Tavoliere Salentino** e della **Valle della Cupa**, un contesto sensibile in cui si conserva un ampio patrimonio edilizio storico e naturalistico.

Considerato che:

- **l'inconsistenza della qualificazione agrivoltaica** determina una rottura delle relazioni funzionali e visive della matrice agraria; la natura dell'intervento è priva di consistenza tecnica poiché l'altezza media di **1,70 m** (calcolata sulle minime di rotazione) è inferiore ai **2,10 m** prescritti per la meccanizzazione culturale; tale limite, unito all'assenza di impegni contrattuali certi, declassa l'opera a un'occupazione industriale che preclude per trent'anni la rigenerazione arborea post-batteriosi;
- **l'analisi comparativa tra stato attuale e progetto** dimostra che l'intervento non valorizza la struttura estetico-percettiva dei luoghi; le simulazioni evidenziano come la permeabilità visiva del fondo agricolo venga sostituita da una barriera vegetale e dalla recinzione metallica; tale soluzione annulla la profondità del paesaggio e nega la percezione dell'identità rurale del sito, ponendosi in netto contrasto con la **Normativa d'Uso della Sezione C2 della Scheda d'Ambito**, che impone il mantenimento delle relazioni visive e dei caratteri identitari della matrice agraria;
- **il degrado della fruizione paesaggistica** risulta particolarmente critico in quanto l'impianto insiste su assi di viabilità strategica, tra cui la **Greenway dell'Acquedotto Pugliese**, esplicitamente individuata nel **PPTR** come infrastruttura per la mobilità lenta che attraversa tutto il territorio pugliese, e la **Viabilità del GAL**; la schermatura proposta priva chi percorre tali itinerari del rapporto visivo diretto con il territorio agricolo, sostituendolo con un perimetro tecnologico che consoliderebbe la



**REGIONE
PUGLIA**

DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ
URBANA
SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

percezione di un'area industriale estranea al contesto del ***Parco della Valle della Cupa***.

Ciò premesso, ai fini del procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA, si ritiene che il ***"Progetto per l'installazione di un impianto agrivoltaico di potenza pari a 9,966 MWp, sito in agro di Lecce, località Galizzi"*** determini una diminuzione della qualità paesaggistica complessiva, comporti pregiudizio alla conservazione dei valori identitari e risulti in netto contrasto con gli Obiettivi di qualità di cui alla sezione C2 della scheda d'ambito del "Tavoliere Salentino".

La Funzionaria EQ
Arch. Giovanna FERRI

Il Dirigente della Sezione
Arch. Vincenzo LASORELLA